

Avv. GEMMA SURACI
Via degli Scipioni, 237 - 00192 ROMA
Tel. 06.3208406 - Fax 06.3235633
gemmasuraci@libero.it

ECCOMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 56 E 55 C.P.A.

PER

SUNAS – SINDACATO UNITARIO ASSISTENTI SOCIALI, c.f. 96157020585, in persona del legale rappresentante p.t., dott. Salvatore Poidomani, con sede in Roma via Aniene 14, c.f. PDMSVT61C28F258R; Luigina BITTI, nata a Fermo il 12 novembre 1983, cf BTTLGN83S52D542L; Sandra GASPARELLA, nata a Thiene il 25 giugno 1981, c.f. GSPSDR81H65L157L; Ilenia BARBAFIERA, nata a Poggibonsi il 12 dicembre 1976, c.f. BRBLNI76T52G752G; Miriam Marilde GUAZZOTTI, nata ad Alessandria il 31 agosto 1983, c.f. GZZMMM83M71A184J; Antonia DI LEO, nata a Castel San Giorgio il 22 aprile 1959, c.f. DLINTN59D62C259U; Emanuela ANTONINI, nata a Avezzano il 6 marzo 1978, c.f. NTNMINL78C46A515W; Giuseppe COLELLA, nato a Cagli il 27 giugno 1982, c.f. CLLGPP82H27B352P; Clara AMATO, nata a Mercato San Severino il 29 dicembre 1969, c.f. MTACLR69T69F138X; Valentina FUSARO, nata a Acri il 25 ottobre 1986, c.f. FSRVNT86R65A053I; Daniela TRAMUTOLA, nata a Potenza il 27 febbraio 1981, c.f. TRMDNL81B67G942G; Giulia ORLANDI, nata a Palermo il 9 luglio 1979, c.f. RLNGLI79L49G273H; Liliana Maria Assunta SURGO, nata a Foggia il 1° giugno 1960, c.f. SRGLNM60H41D643W; Lucrezia LIVIO, nata a Bari il 10 aprile 1961, c.f. LVILRZ61D50A662N; Claudia VERRILLO, nata a Benevento il 26 luglio 1983, c.f. VRRCLD83L66A783T, rappresentati e difesi dall'Avv. Gemma Suraci, c.f. SRCGMM73B61D548F, con studio in Roma, via degli Scipioni 237, ivi elettivamente domiciliati come da procure allegate al presente ricorso (si chiede l'invio delle notificazioni e comunicazioni di segreteria, ad ogni effetto di legge, alla pec gemmasuraci@ordineavvocatiroma.org ed al fax 06.3235633)

ORIGINALE

CONTRO

Io sottoscritta avv. Gemma Suraci, c.f. SRCGMM73B61D548F,
con studio in Roma via degli Scipioni 237, attesto ad ogni effetto
di legge che il presente documento è copia conforme
all'originale cartaceo dal quale è estratta,
già da me depositato agli atti del TAR Lazio Roma
nel ricorso n. 13074/2016. Roma, 3 febbraio 2017.

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., nella sede di Roma, Via Ciro il Grande 21 00144, c.f. 80078750587

E NEI CONFRONTI DI

Davide TOMASELLI, c.f. TMSDVD70E15H501K, residente in Roma, Via Rodolfo Valentino N.15 SC.B3 IN.10

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del provvedimento, non noto, in data sconosciuta, con il quale sono state approvate le graduatorie, pubblicate sul sito dell'INPS il 12 settembre 2016, relative all' *"Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 341 operatori sociali/esperti ratione materiae per l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS medico legali centrali e territoriali, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99)"* (di seguito, per brevità, l' *"Avviso"*);
- del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, e del provvedimento di approvazione delle graduatorie, non noti;
- delle graduatorie stesse (doc. A);
- dei verbali della commissione esaminatrice, non noti, ed in particolare di quello del 23 marzo 2016 (doc. B);
- in subordine, del predetto Avviso di selezione (doc. C), nella parte in cui non fissa nel 50% o in altra quota fissa il numero di posti da destinarsi agli assistenti sociali; nella parte in cui determina in sfavore degli assistenti sociali ed a favore dei medici e degli psicologi i titoli idonei a conferire punteggio;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi presupposti e consequenziali, inclusi i provvedimenti di conferimento degli incarichi intervenuti nelle more;
- con riserva dell'azione risarcitoria per equivalente

PREMESSO CHE

L'art. 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248. (di conversione con modificazioni del D.L. 203/2005), recante *"misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, ha disposto il trasferimento all'INPS delle funzioni di

verifica in materia di invalidità civile già attribuite al Ministero dell'Economia e Finanze, ed in forza di ciò l'Istituto si è dovuto e si deve dotare di apposite commissioni tecniche, per le quali ha pubblicato gli Avvisi di appresso.

Recentemente, dopo aver pubblicato il 16 novembre 2015 un "*Avviso di selezione pubblica per 900 medici, preferibilmente specialisti in medicina legale o in altri settori di interesse istituzionale, ai quali conferire incarichi professionali a tempo determinato, nell'ambito degli adempimenti medico legali delle Unità Operative Semplici e Complesse*", non oggetto del presente ricorso, il 15 dicembre 2015, l'INPS pubblicava l' "*Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 341 operatori sociali/esperti ratione materiae per l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS medico legali centrali e territoriali, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99)*" (doc. C).

Gli obblighi cui si riferisce l'Avviso discendono in particolare dalle previsioni di cui agli artt. 3 e 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e 10 legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".

Rammentiamo che ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992, l'handicap è la "situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive".

Secondo la corrente accezione giuridica e sanitaria, l'handicap e la disabilità non sono caratteristiche intrinseche dell'individuo, ma sono piuttosto il risultato di una complessa interazione di condizioni, molte delle quali create dall'ambiente sociale, quali le limitazioni dell'attività del soggetto e le restrizioni della partecipazione.

E' quindi evidente che tali condizioni hanno una duplice fonte medico-sanitaria e sociale. La prima di queste, il cd. "quadro clinico", è valutata -nello svolgimento delle predette attività di verifica- dal personale medico, la seconda

da professionalità assolutamente diverse, e così dai cd. "operatori sociali"¹.

Il citato art. 4 della L. 104/92 prevede quindi che *"Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali"; similmente, l'art. 10 della L. 68/1999 recita: "Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge". Si noti che, a mente dello stesso articolo, "Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda".*

L'"operatore sociale" che siede nella commissione *de qua*, è e può essere solo l'assistente sociale.

In concreto, l'assistente sociale, in quanto operatore sociale, all'interno di dette commissioni, è l'unico soggetto istituzionalmente idoneo a valutare quale sia l'attuale inserimento del portatore di handicap o del disabile, quale sia la sua potenzialità di inserimento (anche ai fini dell'avvio alle attività lavorative ad esso riservate e di ogni altro beneficio di tipo assistenziale previsto dalla

¹ Ai fini della duplicità delle fonti, si noti che sulla base della nuova definizione del concetto di salute l'OMS, alla fine del 2001, ha elaborato l'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), un nuovo strumento di classificazione, che descrive e misura la salute e tutte le possibili situazioni di funzionamento e di disabilità, con riguardo a tutte le persone e non soltanto quelle con disabilità. Le informazioni dell'ICF sono organizzate secondo tre dimensioni (livello corporeo, personale e sociale) e vengono identificate con i termini: Funzioni e Struttura del corpo, Attività e Partecipazione. La prima dimensione comprende le funzioni di due classificazioni, una per le funzioni dei sistemi corporei (fisiologiche e psicologiche) e una per la struttura corporea (organi, arti, ecc.). La seconda (Attività) comprende tutte le attività svolte dalla persona, mentre la terza (Partecipazione) riguarda le aree della vita in cui la persona è coinvolta, alle quali ha accesso e opportunità sociali oppure incontra degli impedimenti. Un ulteriore elemento, incluso in questa classificazione, riguarda i Fattori contestuali (ambientali e personali), che interagiscono con le tre dimensioni sopracitate. (Cfr. World Health Organization (2002), Icf: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, Erickson).

normativa vigente), effettuare indagini sociali e schede socio-ambientali, compilando i relativi report di valutazione, curare tutti gli adempimenti di carattere non sanitario afferenti la ricostruzione tecnico-scientifica di propria competenza dell'esaminando.

L'assistente sociale è al contempo il professionista più idoneo per formazione, mandato deontologico e professionale e per collocazione all'interno nei Servizi pubblici, di cui conosce le risorse e le prassi, a esprimere una valutazione globale basata sulla possibile relazione tra la condizione personale del cittadino e il sistema di Servizi pubblici e non, presenti sul territorio. Il Servizio sociale è infatti impegnato fin dalla sua origine a creare le condizioni per favorire un miglioramento della vita dei cittadini nonché, nell'attualità, una reale integrazione delle persone con disabilità.

L'assistente sociale, oltre al ruolo di sostegno e orientamento informativo, può assumere anche una funzione di "advocacy" all'interno delle Commissioni medico legali.

In particolare l'assistente sociale assume un fondamentale ruolo per acquisire informazioni sulla persona ed accompagnarla alla presa in carico da parte dei Servizi sociali e sanitari territorialmente competenti, garantendo a chi ne abbia bisogno anche l'assistenza nel passaggio dalla fase valutativa dello stato attuale alla fruizione dei servizi sociali disponibili, che esso conosce approfonditamente.

Infatti oltre alla valutazione dei bisogni e alla loro quantificazione e qualificazione, l'attività del Servizio sociale che opera nelle Commissioni medico-legali integrate si caratterizza per la necessità di raccordarsi in maniera sistematica con i Servizi sociosanitari del territorio e con le organizzazioni non profit che agiscono su di esso.

A tale mandato funzionale si richiama la specificità metodologica del Servizio sociale, che è ben definita nel Codice Deontologico dell'assistente sociale (all. 1), agli articoli 7 (*"L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un*

problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico"); 38 ("L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.") e 39 ("L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.")

La commissione medica, che opera in composizione esclusivamente medica per l'accertamento dell'invalidità civile, è quindi necessariamente integrata dall'operatore sociale per la valutazione dell'handicap e della disabilità. Il compito dell'operatore/assistente sociale all'interno di tali Commissioni è quello di contribuire all'analisi della situazione e alla valutazione degli elementi che determinano la condizione di handicap e/o disabilità, nonché delle ricadute sugli aspetti di relazione, autonomia e partecipazione alla vita sociale. Lo specifico compito demandato dall'ordinamento all'operatore sociale all'interno delle commissioni mediche è quindi quello di valutare, una volta acquisita cognizione della menomazione dal punto di vista strettamente medico-sanitario, quanto ciò incida sulla capacità di apprendimento, di integrazione lavorativa e di relazione della persona, determinando sostanzialmente una condizione di svantaggio socio-culturale.

Tale specifica funzione non è propria di altre figure professionali, pur legislativamente definite quali "operatori sociali", quali il "mediatore culturale", le educatrici di asilo nido, talora anche l'insegnante di sostegno, per il quale esistono corsi biennali di specializzazione riconosciuti dalle Regioni che rilasciano un attestato di qualifica professionale di "operatore sociale assistenza handicappati", nonché, infine, l'"Operatore sociale e sanitario" educatore professionale.

Detti operatori sociali svolgono funzioni del tutto diverse, in contesti e con

finalità, anche esecutive, diverse da quelle sopra descritte, riservate all'Assistente sociale.

Ai sensi della Legge 23 marzo 1993, n.84 *"Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale"* la *"Professione di assistente sociale"* (Art. 1) ne rivela la sua primaria qualifica quale operatore del sociale e nel sociale:

"L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale".

Appare utile, allo scopo di delineare il perimetro delle funzioni e delle mansioni di tale operatore, richiamare anche l'inquadramento originario di tale figura nell'ordinamento professionale dei dipendenti pubblici del comparto, oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, intitolato *"Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell' art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312"*. Il profilo professionale, poi superato dai mansionari concordati in sede di contrattazione collettiva, era il seguente:

«art. 243 - profilo professionale: ASSISTENTE SOCIALE VI QUALIFICA 1) collabora nello svolgimento di attività di rapporto con la utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare le prestazioni assistenziali; i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati. a tal fine, sotto la supervisione del personale di servizio sociale di livello superiore: a) attua colloqui, interviste e riunioni per accogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e progetti di intervento; b) collabora alla predisposizione, nell'ambito dell'ente, dei relativi atti amministrativi assumendosi la

responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate ed attua, nell'ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese dagli organi competenti; c) collabora alla istruttoria ed alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari. 2) collabora ad attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi, servizi e strutture, nell'ambito di programmi di servizio sociale definiti da personale di livello superiore della stessa professione. 3) collabora ad attività di indagine e di studio sui problemi sociali e di servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione o alla promozione di strutture e servizi. requisiti culturali diploma universitario di primo livello rilasciato da una scuola diretta ai fini speciali per assistenti sociali di durata triennale. non è ammessa, anche per i dipendenti in servizio, l'assunzione senza il possesso del diploma specifico di servizio sociale. modalità di accesso concorso pubblico.».

Per l'ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE QUALIFICA VII, era previsto quanto segue: «1) svolge, secondo i principi, le conoscenze e i metodi del servizio sociale professionale, con piena autonomia tecnica, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare: a) attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari o di gruppo attraverso la formulazione e l'attuazione, con specifiche modalità operative, di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell'utente e ad attivare le prestazioni nei suoi confronti i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all'ente, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati; b) attività di progettazione, organizzazione o gestione degli interventi, servizi e strutture in collaborazione con personale della stessa professione e di altri profili interni o esterni all'ente; c) attività di indagine e di studio sui problemi sociali e i servizi presenti nell'area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi; d) attività di raccolta e diffusione di informazioni attinenti al servizio e per la collaborazione, alla organizzazione e gestione di un sistema informativo di base. 2) nell'ambito delle attività esplicate: - attua, anche in sedi diverse dall'ufficio, colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e programmi di intervento; -

predispone, nell'ambito dell'ufficio, atti amministrativi per i quali è richiesta la sua preparazione professionale, assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate o attua con piena autonomia tecnica, nello ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese da organi competenti; - collabora all'istruttoria e concorre alla applicazione di istituti giuridici disposti da organi giudiziari. 3) coordina l'attività di unità organiche semplici che esplicano compiti di servizio sociale, predispone piani di lavoro e verifica i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nei limiti delle direttive generali. 4) cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi coordinando l'attività di gruppi di lavoro costituiti da professionalità appartenenti a qualifiche inferiori e di pari livello, volta all'analisi, alla predisposizione e alla verifica dei piani e programmi di intervento riguardanti l'area operativa di competenza. 5) svolge attività di supervisione professionale sul lavoro svolto dal personale di servizio sociale di livello immediatamente inferiore, nonché per la preparazione professionale degli impianti dell'unità organica che coordina e degli studenti tirocinanti ed è responsabile dei piani formulati e della verifica dei risultati ottenuti. requisiti culturali diploma universitario di primo livello rilasciato da una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali di durata triennale, nonché permanenza di due anni nella sesta qualifica del profilo corrispondente. non è ammessa, anche per i dipendenti in servizio, ...».

Si rammenta che, ai sensi dello stesso DPR, l'assistente sociale coordinatore poteva assurgere, dopo cinque anni di effettivo servizio, ed omettendo la selezione concorsuale, alla qualifica di DIRETTORE DI SERVIZIO SOCIALE VIII QUALIFICA funzionale. Anche per tale figura apicale, peraltro, era esclusa ogni possibilità di assunzione senza il possesso del diploma di servizio sociale.

L'esegesi storico-giuridica della figura sembra assicurare quindi, senza margine alcuno di dubbio, che solo l'assistente sociale è l'operatore sociale al quale fanno riferimento la L. 104/92 e la L. 68/99 ai fini della composizione delle commissioni accertatrici de quibus².

² come d'altronde è avvenuto, in maniera incontestata, sin dal momento della istituzione di dette Commissioni per l'accertamento presso le Unità Sanitarie Locali (ora ASL) e per

Preme sottolineare in particolare –con riferimento a quanto d’interesse nella fattispecie- che non può invece ritenersi integrare la figura dell’operatore sociale sedente nelle predette commissioni, la figura dello “PSICOLOGO”-

Lo psicologo infatti presenta diverse peculiari formazione e caratteristiche.

In tal senso si è anche espresso prima d’ora questo stesso TAR (Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 2880), che ha affermato espressamente il diritto degli psicologi a far parte delle Commissioni in questione in qualità di esperti, e non di operatori sociali, affermando che *«In effetti il criterio letterale di ermeneutica delle leggi è quello prioritario. Nel caso di specie, se il legislatore, in un testo normativo riguardante le commissioni mediche, ha adoperato, per la indicazione in via generale di un componente integrativo delle commissioni stesse, un termine differente ("esperto") da quello riferito ("medico/i") ai componenti ordinari, ciò non può essere privo di significato e deve essere spiegato nel senso che con tale termine la norma ha voluto ricomprendere tutte quelle figure professionali (e quindi anche lo psicologo), che si dovessero rendere necessarie (o opportune) a seconda della specificità dei casi da esaminare. Si pensi, ad esempio, per l'eventuale integrazione della commissione con uno "psicologo", a tutti quegli stati di disagio psicologico che, senza tuttavia tradursi in vere e proprie patologie di rilevanza psichiatrica, condizionino comunque in peius e in maniera stabile e costante la vita e quindi la capacità lavorativa della persona, la cui diagnosi appunto è di competenza dello psicologo..... le commissioni sono chiamate ad effettuare una valutazione che non è solo di carattere squisitamente medico, ma anche, quanto meno in relazione alla c.d. "diagnosi funzionale", rivolta ad individuare le ricadute della patologia del soggetto sulla sua vita di relazione e sulla sua capacità lavorativa, aspetti, dunque per i quali appare pertinente e non ultroneo anche l'apporto dello psicologo, il quale, d'altra parte, come componente esperto, va semmai ad integrare e non già a sostituire i componenti ordinari della commissione che per legge, come già detto, sono componenti*

l'accertamento e verifica prima presso il Ministero del Tesoro e poi presso l'Inps (art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e titolato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile").

"medici" né potrebbe ritenersi che le funzioni relative alle valutazioni di cui si è detto sono già svolte e quindi assicurate dalla figura dell'"operatore sociale", dal momento che la figura professionale dell'assistente sociale (cui plausibilmente la legge si è riferita) e dello psicologo sono differenti per percorso formativo di studi e mansionario specifico in ambito SSN».

*

Considerato quanto sopra, è agevole comprendere come l'avviso impugnato, che mirava al conferimento da parte dell'Istituto "di 341 incarichi professionali ad operatori sociali/esperti *ratione materiae*" non era finalizzato alla selezione del personale medico delle commissioni mediche. L'art. 1 anzi preveniva l'esclusione di candidature formulate sia per incarichi da operatori sociali/esperti *ratione materiae* che per incarichi da medico.

E' stato peraltro già rilevato come il personale medico con specializzazione medico-legale sia stato destinatario di precedente apposito Avviso.

L'Avviso di selezione precisava che gli incarichi professionali sarebbero stati a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno.

Esso non specificava quanti posti dei 341 fossero riservati alle diverse professionalità, limitandosi ad ammettere alla procedura tutti coloro che fossero iscritti agli albi professionali degli Assistenti Sociali, degli Psicologi o dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nonostante il chiaro titolo dell'Avviso, che non prevedeva il conferimento di posti da medico legale.

In difetto di precisazione, è ragionevole ritenere che la metà, e comunque non meno di un terzo, dei posti messi a bando, dovesse essere riservata agli operatori sociali – in modo da consentire la presenza di un operatore sociale in ogni Commissione – e l'altra parte potesse esser lasciata per gli "esperti" (psicologi o medici specialisti che fossero, per esempio geriatri).

Il bando non prevedeva l'adozione di una graduatoria finale unica e tantomeno di una graduatoria comune per tutte le professionalità. Esso inoltre faceva espresso riferimento ad un numero di incarichi da prorogare, talchè sarebbe

stato agevole per l'amministrazione indicare quale di quei posti destinare agli operatori, quali agli esperti. In assenza di simile precisazione, era obbligo della Commissione chiarire tale punto, dovendo creare poi le graduatorie su base regionale.

Nel suindicato Avviso venivano richiesti, quali requisiti per la partecipazione alla selezione, l'iscrizione ai seguenti albi professionali:

Albo Professionale degli Assistenti Sociali;

Albo professionale dei Psicologi

Albo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Tra i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei relativi punteggi venivano inoltre richiesti:

Titoli di Studio: specializzazioni, dottorati di ricerca e altri titoli rilasciati dall'Università (max 40 punti/100). In particolare i titoli di Studio attinenti all'oggetto degli accertamenti previsti per la valutazione dell'handicap e della disabilità (c.d. materia di interesse istituzionale: L. 104/92; L. 68/99)

Titoli di Servizio: in attività previdenziali ed assistenziali presso la P.A. (max 20 punti/100)

Titoli scientifici e professionali risultanti da curriculum (max 40 punti/100).

Quanto ai punteggi, la relativa tabella prevedeva un intero segmento al quale gli assistenti sociali, in quanto tali, alla luce del percorso accademico per essi allo stato esistente, non potevano e non hanno materialmente potuto avere accesso. Infatti non esistono per loro "Specializzazioni, in materia d'interesse istituzionale", destinatarie nel bando di punti 13, per ciascun titolo, né "Dottorati di ricerca", sempre in ambito istituzionale (punti 10), né essi svolgono presso la p.a. attività "in materia previdenziale" (pt. 10). Talchè agli assistenti sociali sono preclusi dall'Avviso ben 33 punti dei 100 previsti.

Come si evince dal verbale, la commissione non ha nemmeno ritenuto di equiparare alla specializzazione il biennio accademico integrativo del corso triennale di laurea che, in sé, era titolo sufficiente a partecipare all'avviso.

Per i "Titoli di servizio in attività previdenziali e/o assistenziali presso la P.A." –nei quali gli Assistenti sociali potevano vantare maggiori chances delle altre professionalità, erano concessi solo 20 punti/100, riconoscibili in ragione di 2 punti per anno o frazione in materia assistenziale e di 4 punti per anno o per frazione in materia previdenziale.

In altri termini, l'assistente sociale, per "compensare" in termini di punteggio l'impossibilità di una specializzazione (pt. 13) avrebbe dovuto esibire 7 anni di curriculum lavorativo presso P.A.. Ciò nonostante, anche chi ha lavorato per 10 anni nelle Commissioni ml si è trovato escluso dalle graduatorie. Stante la forte componente esperienziale della professione in esame, siffatto rapporto tra titoli scientifici e titoli professionali appare del tutto squilibrato a favore dei primi.

La selezione avveniva solo sulla base dei titoli; e l'invio delle candidature era solo per via telematica (art. 5 dell'Avviso).

*

Quanto alla composizione della Commissione giudicatrice, era prevista la nomina –tra gli altri- di "tre componenti esterni scelti tra esperti aventi comprovata e consolidata esperienza in ambito professionale ed universitario". Questa avrebbe poi valutato le candidature e stilato le graduatorie regionali, sulla base delle quali le Direzioni regionali avrebbero conferito gli incarichi lavorativi.

Alla Commissione, composta da medici, psicologi e personale amministrativo dell'Istituto, non ha effettivamente preso parte nessun assistente sociale né alcun esperto della classe delle lauree in servizio sociale.

Poiché i relativi corsi di laurea si articolano in discipline sociologiche, giuridiche, psicologiche, linguistiche, economiche e storiche, appare evidente che le professionalità così presenti (medici/psicologi) non potessero garantire la sufficiente conoscenza delle materie afferenti il servizio sociale e quindi le caratteristiche tecnico scientifiche idonee a farli sedere in commissione quali esperti per la valutazione dei titoli degli assistenti.

Come da verbale del 23 marzo u.s., la commissione non ha formulato la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai commissari.

Essa poi ha provveduto alla approvazione della griglia di valutazione non prevista dal bando, di fatto estromettendone in gran parte gli assistenti sociali, per i seguenti motivi:

1. titoli di studio: non si sono individuate –ai fini del punteggio (13 pt)-specializzazioni del corso di studi in scienze sociali né si è dato atto della carenza di queste nel panorama accademico, e non si è nemmeno realizzato un sistema di riequilibrio relativo al riconoscimento di punteggio per specializzazioni solo per medici e psicologi;

2. titoli di servizio: non si è dato atto che l'assistente soc. non partecipa a servizio in materia previdenziale e che quindi non può accedere nemmeno ai 10 punti previsti per tale servizio, a differenza dei medici e degli psicologi; neanche a tal proposito si è elaborato un sistema di riequilibrio dei punteggi tra i concorrenti;

3. titoli scientifici e professionali: quanto al voto di specializzazione (1 punto), vale quanto già detto sub 1, precisando che le specializzazioni di interesse istituzionale –che avrebbero attribuito ai concorrenti 13 punti – sarebbero state riconosciute solo “in ambito medico” e “in ambito psicologico”, confermando così l'assenza di punteggio accessibile a tale titolo per gli assistenti sociali e non attribuendo alcun punteggio nemmeno al biennio universitario integrativo.

La Commissione giudicatrice ha quindi elaborato una griglia che penalizzava a monte una delle due categorie dei concorrenti, che già “sulla carta” non potevano ambire a ben 34 dei 100 punti disponibili: sarebbe stato logico ed opportuno quindi o rettificarla o creare un sistema di distinzione delle graduatorie tra esperti ed operatori sociali, riservando un numero di posti a questi ultimi, o elaborare un coefficiente di riparametrazione che consentisse il concorso degli uni e degli altri “ad armi pari” per il conseguimento del punteggio pieno.

Eventualmente la commissione avrebbe potuto e dovuto rimettere la questione

all'INPS per direttive manifestamente necessarie.

Di tale griglia valutativa, non allegata al bando di concorso, si è avuto conoscenza solo in questi giorni, per effetto dell'accesso agli atti effettuato da alcuni colleghi.

Per effetto di quanto sopra, gli assistenti sociali utilmente collocati nell'unica in graduatoria sono pochissimi, e nessuno dei ricorrenti – anche laddove ben posizionato in graduatoria- (per esempio Antonini, 20ma in graduatoria Abruzzo; o Bitti, 22ma in grad. Marche) ha avuto accesso alle posizioni utili; i ricorrenti si sono quindi visti negare il rinnovo di contratti precedentemente in essere per le stesse attività, che per taluni di loro comportava impegno quotidiano full time, anche per visite domiciliari. Si noti che nella precedente selezione i ricorrenti erano tutti utilmente collocati, alcuni di loro fra i primi posti.

In questa occasione, invece, in alcune graduatorie regionali, per esempio quella delle Marche, non risulta nessun assistente sociale, e le relative commissioni sono state formate senza operatore sociale, ovvero con lo psicologo utilizzato quale operatore sociale –in assenza di ogni apposita competenza- al posto dell'assistente s.. In Abruzzo, solo due assistenti sociali hanno superato la selezione, quando le commissioni sono almeno 6.

Commissioni di verifica prive dell'assistente sociale sono illegittimamente composte;; i relativi provvedimenti valutativi potrebbero essere impugnabili o revocabili per incompetenza della Commissione come composta, con gravissimo danno dell'Istituto e soprattutto dell'utenza, già naturalmente disagiata.

*

Le graduatorie sono state pubblicate sul sito internet dell'INPS il 12 settembre 2016.

I ricorrenti, tutti assistenti sociali, hanno partecipato alla selezione senza

collocarsi in posizione utile. Essi pertanto adiscono questo ill.mo TAR per le tutele qui richieste e con l'adesione del SUNAS, Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali, che, come da Statuto allegato, promuove e tutela gli interessi della categoria nei diversi ambiti lavorativi, istituzionali e formativi, ed in particolare ne tutela "gli interessi morali, giuridici ed economici tramite la partecipazione alle trattative per la stipula di contratti e accordi con le controparti pubbliche e private a livello nazionale e locale, sorvegliandone la fase di attuazione"; li assiste e rappresenta "nelle vertenze individuali e/o di gruppo dinanzi agli organi competenti". Il SUNAS siede ai tavoli negoziali sin dagli anni '90 e dal 1995 è sottoscrittore – insieme alla Confederazione cui aderiva – del CCNL di comparto Sanità ed aderisce oggi alla Confederazione Sindacale CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei.

*

Fatte queste doverose premesse, per illustrare la legittimazione processuale dei ricorrenti e l'importanza per i medesimi della selezione concorsuale in questione, si chiede l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE DELL'ART. 1 e 11

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 35 co. 1 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Costituzione della Commissione esaminatrice - Mancata formulazione della dichiarazione di imparzialità.

Come noto, ai sensi dell'art. 1 dpr 487/1994 il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità e, secondo l'art. 11 che segue, i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Le disposizioni di principio, contenute nel d.P.R. 9 maggio 1994 n.

487, nella parte in cui questo regola le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, si devono ritenere applicabili, in quanto non derivate da norme speciali, a tutti i procedimenti di selezione di personale aventi rilievo pubblicistico, i quali si svolgano sotto l'impulso ed il controllo di una pubblica autorità, per l'attribuzione di una posizione riferita ad una attività con spiccati profili di interesse pubblico, ad accesso limitato e sottoposta, nel suo svolgimento, a poteri direttivi dell'autorità stessa (nel caso concreto, concernente l'impugnazione della procedura concorsuale relativa a un posto di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del Porto di Venezia, il Tar ha annullato la prova teorica svolta poiché i quesiti erano stati predisposti da ciascun componente della Commissione nel numero rispettivamente assegnato, ma erano rimasti ignoti agli altri membri della Commissione, salvo che al Segretario, mentre la Commissione esaminatrice, in base a quanto prescritto dagli art. 11 e 12, d.P.R. n. 487 del 1994, avrebbe dovuto approvare collegialmente gli elenchi dei quesiti prima di sottoporli ai candidati per la prova teorica).

Tutto ciò manca negli atti di concorso, e quindi non può dirsi nel caso soddisfatta tale imprescindibile condizione di regolarità della costituzione della Commissione giudicatrice.

VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. DELL'ART. 9 Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Illegittima composizione della Commissione di gara - mancanza di membro esperto ai fini della selezione e valutazione degli Assistenti sociali.

Le norme citate impongono, ai fini della valida composizione della commissione esaminatrice, la nomina, nelle commissioni esaminatrici di concorso di tecnici "esperti nelle materie oggetto del concorso". In particolare, l'art. 35, comma 1, d.lgs. 165 / 2001, che ha carattere di "paradigma normativo generale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366), e quindi è senz'altro applicabile anche alle selezioni del tipo in esame, non implica che

detto requisito di esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto della selezione, ma impone che almeno alcuni di essi siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali e che, al contempo, la qualità di esperto non può ritenersi posseduta anche da chi tale sia in discipline o settori di esperienza attigui o affini (Consiglio di Stato, sez. IV, 29/10/2002, n. 5955).

Analoghe disposizioni regolano la composizione delle Commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici (art. 84 del D.Lgs. 163/2006, ora sostituito dall'art. 77 D.Lgs. 50/2016), nella comune osservanza del medesimo ed ovvio principio di competenza, e dei principi generali, costituzionali e comunitari, *"volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, e, in quanto tale, .. applicabile anche alle procedure di evidenza pubblica non disciplinate dal codice dei contratti pubblici"* (Cons. Stato, sez.V, 4 marzo 2011, n. 1386, nonchè 6701/2011). Pertanto, per giurisprudenza costante, i membri specializzati dello specifico settore oggetto del contratto devono essere presenti in numero quantomeno prevalente (Corte Cost. sent. 453/1990, in materia di concorsi pubblici; Cons. Stato, sez. V, sent. 6701/2011, alla quale si rinvia per l'ampiezza dell'exkursus sul tema).

Per quanto riguarda la selezione degli assistenti sociali, dunque, si sarebbero dovuti nominare membri tecnici, in numero sufficiente, in grado di valutare la presenza, negli assistenti in questione, o meglio nei loro curricula accademici e professionali, degli elementi propri della figura professionale.

"Ciò non significa che il requisito della comprovata esperienza debba spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione se, come nel caso di specie, i componenti possiedono una competenza specifica e sufficiente a valutare i candidati" (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 14/04/2009, n. 530), ma pur tuttavia, in assenza anche di un solo assistente sociale nella commissione de qua, tale capacità valutatrice non può riconoscersi alla Commissione giudicatrice, che quindi deve ritenersi illegittimamente composta

ed inidonea a svolgere le funzioni affidate.

A tale gravissima mancanza nella composizione della commissione può del resto in parte ricondursi, sotto altro e conseguente il profilo sostanziale, l'erronea ed insufficiente elaborazione della griglia di valutazione, che è risultata pesantemente ed ingiustificatamente penalizzante per gli assistenti sociali concorrenti.

VIOLAZIONE DI LEGGE Violazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sotto altro profilo – discriminazione e disparità di trattamento – Eccesso di potere e violazione di legge - Violazione dell'Avviso di selezione – irragionevolezza, mancanza di proporzionalità, contraddittorietà dei criteri posti nella griglia di valutazione rispetto al testo dell'avviso ed allo scopo della selezione.

Come noto, l'art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994 prevede che le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Si tratta di una regola generale applicabile a tutte le procedure concorsuali, in quanto garanzia di parità di trattamento tra i candidati (T.A.R. Napoli, sez. IV, 18 dicembre 2013 n. 5856). I criteri ovviamente devono rispondere alla lettera ed alle finalità del bando.

Nel caso tale garanzia non è stata osservata.

L'Avviso pubblicato esplicitava la necessità dell'INPS di dotarsi di operatori sanitari e di esperti *ratione materiae*. Come si evince dal verbale del 23 marzo 2016, qui impugnato, la Commissione ha aggiunto alla enunciazione del bando la specificazione, che non trova riscontro nel bando stesso, “*per l'espletamento degli adempimenti sanitari di competenza istituzionale in relazione agli obblighi di legge ...*”. Ha così decisamente e arbitrariamente spostato l'obiettivo della valutazione sul profilo meramente sanitario delle costituenti commissioni per le quali si selezionavano operatori ed esperti; profilo dal quale la figura dell'operatore sociale è poco interessato e che riguarda, invece, solo l'esperto

ratione materiae. Alla luce di tale errata premessa è stata poi condotta tutta l'attività svolta nella seduta, inclusa l'elaborazione della griglia di valutazione, e in seguito tutta l'attività valutativa.

La commissione ha del tutto omesso l'esame delle caratteristiche curriculari e professionali dell'operatore sociale, che pure era chiamata a selezionare al pari dell'operatore sanitario ed ha ignorato la circostanza per cui gli operatori sociali, per i motivi già indicati alle pagine da 4 a 10 del presente ricorso, sono gli assistenti sociali, mentre non lo sono, invece, né i medici né gli psicologi.

Alla luce di tale fondamentale distinzione la Commissione –nella prima seduta– avrebbe dovuto curare in modo coerente col bando e oggettivamente non discriminatorio l'attività di determinazione della griglia di valutazione e di valutazione vera e propria dei candidati.

Nella griglia di valutazione non v'è infatti alcun elemento relativo alla valutazione dei titoli degli assistenti sociali, titoli che per la natura stessa operativa del ruolo tendono a prevalere sotto il profilo esperienziale.

Così la Commissione ha violato il bando e le norme sopra citate. Rammentiamo infatti che l'art. 35, comma 3, lett. a) pone quale principio l'imparzialità della selezione, da garantirsi attraverso l'individuazione di adeguate modalità di svolgimento della procedura concorsuale; ed a tal fine la successiva lettera b) prescrive l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Nella fattispecie tali principi non sono stati rispettati dalla Commissione esaminatrice, per i motivi indicati a pag. 13/14.

Così facendo, la Commissione ha riservato a due gruppi di candidati (medici e psicologi) su tre una consistente fetta di punteggio, quando questo non era previsto (e non poteva esserlo, a mente dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001) dalla *lex specialis*. Il bando, infatti, non poneva questa singolare prescrizione.

Ad avviso dei ricorrenti, invece, per assicurare il conseguimento

dell'oggetto concorsuale quale individuato dall'Avviso di selezione, essa avrebbe dovuto creare una griglia di valutazione composita, in modo che consentisse un confronto concorrenziale tra operatori sociali ed un altro confronto concorrenziale, tra esperti *ratione materiae*.

Essa invece ha creato un'unica griglia di confronto diretto tra operatori ed esperti, senza nemmeno occuparsi di allineare i criteri di valutazione tra le due diverse figure, ed anzi favorendo decisamente medici e psicologi.

Tale operato appare è del tutto **irragionevole, arbitrario e presumibilmente fondato sull'erroneo convincimento dell'interfungibilità tra assistenti sociali e psicologi nella figura dell'Operatore sociale in questione.**

E' quindi anche contraddittorio il verbale del 23 marzo 2016, nella parte in cui esso dà atto di perseguire l'individuazione di a.s. in quanto necessari ad assicurare la regolare costituzione della commissione medica, senza poi individuare dei criteri valutativi idonei a procurare all'amministrazione un numero sufficiente di operatori, tanto che in alcune Regioni (per es. le Marche e l'Abruzzo) le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità –nominate a seguito di questa selezione- ne sono sprovviste.

Il verbale e gli atti svolti dalla Commissione sono pertanto illegittimi ed invalidi per violazione dei ridetti principi e norme e dello stesso Avviso di selezione.

In subordine, ove tali vizi dovessero essere ricondotti non all'operato della commissione ma alla formulazione del bando, non potrebbe che censurarsene la contraddittorietà interna, la genericità e l'inidoneità allo scopo dichiarato, dimostrata *a fortiori* dagli esiti oggettivi riscontrabili nelle graduatorie infine approvate e nelle modalità di costituzione delle commissioni di verifica della disabilità e dell'invalidità civile, che nella maggior parte sono prive dell'operatore sociale.

INVALIDITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI, NON NOTI, DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DI NOMINA DELLE COMMISSIONI NOMINATE SULLA BASE DI QUESTA-

I vizi sopra rilevati negli atti presupposti e qui impugnati li rendono inidonei a costituire valido presupposto procedurale dell'affidamento degli incarichi oggetto dell'avviso di selezione. Se ne chiede quindi l'annullamento e, nelle more, la sospensione del procedimento.

ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Il *fumus boni iuris* è stato illustrato nelle precedenti pagine. Quanto al *periculum in mora*, si rileva che la mancata sospensione della procedura, del conferimento degli incarichi, della composizione delle commissioni per l'accertamento della disabilità e dell'invalidità civile determinerebbe gravissimo danno non solo per i ricorrenti, che, già affidatari in precedenza di simili incarichi, se ne vedrebbero definitivamente privati, perdendo la propria unica fonte di occupazione; ma il rischio graverebbe e grava anche sull'utenza e sullo stesso INPS, a causa dell'illegittima composizione delle commissioni stesse e di conseguente invalidità, annullabilità o nullità per incompetenza degli atti di verifica e certificazione da esse adottati.

Inoltre, essendo prossimo il termine del periodo di validità degli incarichi, è assolutamente da scongiurare l'eventienza della proroga degli stessi e/o del bando di nuova procedura con similari modalità.

Si insiste quindi, anche ai fini conformativi, per la concessione di misura cautelare ed in ogni caso si chiede di inibire sospensivamente il conferimento degli incarichi.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, previa sospensione incidentale, pronunciare l'annullamento degli atti impugnati, per i motivi indicati nel ricorso, ordinando la ripetizione delle operazioni di concorso, con altra

Commissione esaminatrice, che includa commissari esperti in relazione a tutti i profili professionali da valutare 'a termini di bando e che provveda alla redazione di altra griglia di valutazione, come richiesto e per i motivi evidenziati nel ricorso, o alla predisposizione di graduatorie separate per operatori sociali e per esperti *ratione materiae*;

in subordine, annullare il bando, per genericità in relazione al numero dei posti riservati agli operatori / assistenti sociali e per insufficienza dei criteri selettivi individuati per la selezione di tali operatori.

Annullare ogni atto conseguente alla selezione *de qua*, incluse le nomine nelle commissioni verificatrici nelle more intervenute.

In via istruttoria, si chiede che venga ordinato all'amministrazione di depositare in giudizio

-tutti gli atti e documenti presupposti e preordinati ai provvedimenti impugnati ed a questi connessi o da questi discendenti e comunque riguardanti il presente ricorso;

-le schede di valutazione dei ricorrenti;

-copia delle graduatorie con l'individuazione dei nomi degli assistenti sociali ivi collocati, di modo da dare formalmente atto all'Ill.mo Collegio di quanti assistenti sociali siano utilmente posizionati in ciascuna graduatoria;

-elenco delle commissioni di verifica costituite evidenziando quelle formate in carenza di un assistente sociale.

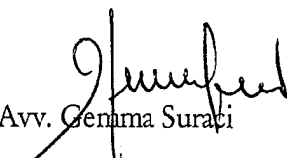
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Con ogni riserva anche in ordine alla presentazione di azione risarcitoria.

Si dichiara che il presente ricorso concerne la materia di pubblico impiego e pertanto è soggetto al pagamento di contributo unificato in misura fissa dell'importo di euro 325.

Allegati come da separato foliaro.

Roma, 11 novembre 2016


Avv. Genama Suraci

~~1. N. Raccomandata~~

76689900613-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod 22 AG - MOD 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

RACCOMANDATA **RICEVUTA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.

Avv. GEMMA SURACI
 Via degli Scipioni, 237 - 00192 ROMA
 Tel. 06.3208406 - Fax 06.3235633
 gemmasuraci@libero.it

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
 Contrassegnare la casella interessata

☐ A.R.

Data: 08/06/96 Ora: 12 Spazio: 196
 Causale: AC DATA: 07/06/96 17.35
 Desc gr: 123 Importo: 6.00 Spese: 2.50
 Serv.Agen.: AN
 Bollo TIRASSIONE TASSE
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76689900609-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod 22 AG - MOD. 04001 (EX W3151E) - St. 4. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

RACCOMANDATA **RICEVUTA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
Avv. GEMMA SURACI Via degli Scipioni, 237 - 00192 ROMA Tel. 06.3208406 - Fax 06.3235633 gemmasuraci@libero.it	
MITTENTE	N° CIV.
VIA / PIAZZA	
C.A.P.	PROV.
COMUNE	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	
 A.R.	

Data Scadenza Car. O/I Operat. 198
 Esigibilità del 11/11/1980
 Sede della Impresa Totale di 24.000.000 L.
 Tipo Rend. Annuo
 Bollo (accettazione manuale) 76551608710
TASSE

TASSE

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto SRGO LILIANA MARIA ASSUNTA, nata a FOGGIA il 01-06-1960, C.F. SRGLNM60H41D643K delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

Roma, li 10-11-2016

firma

Liliana Maria Assunta Stizzo
per autentica
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

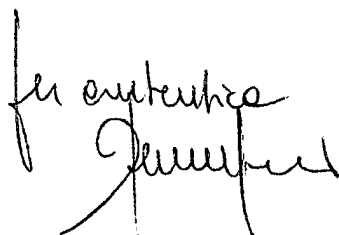
Io sottoscritto Poidomani Salvatore, nato a Modica il 28.03.1961, C.F. PDMSVT61C28F258R, in qualità di legale rappresentante del SUNAS, delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In Roma , li 9.11.2016

firma

Handwritten signature of Salvatore Poidomani in black ink, written over a horizontal line.Handwritten signature of Gemma Suraci in black ink, written below the signature of Salvatore Poidomani.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Emanuela Antonini, nata ad Avezzano il 06/03/1978, C.F. NTNMMNL78C46A515W, delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

Avezzano, 07/11/2016

Firma

Emanuela Antonini
Emanuela Antonini
per anzitutto
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritt^a GASPARUA SANDRA, nat^a a
THIENE il 25/06/1981, C.F. GSPSDR81H65L157L

delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In Fede, li 07/11/2016

firma

(Sandra Gasparella)

per autentica

Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscrittA LUIGINA BITTI, natA a
FERNO il 12.11.1983, C.F. BTTLGN83S52D542L,

delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel
presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva
e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per
la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati
personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30
giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n.
237.

In ROMA, li 08.11.2016

firma

Luigina Bitti

per autentica

Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritt A CLAUDIA VERRILLO, nat A a
BENEVENTO il 26/07/1983, C.F. VRRLD83L66A183T,

delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In ROMA, li 07-11-2016

Firma
Claudia Verrillo
fu autentica
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto COLELLA GIUSEPPE, nato a
CAGLI il 27.6.82, C.F. CLLGPP82H27B352P

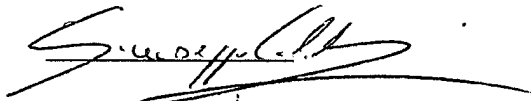
delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In Fide, li 07.11.2016

firma



per autentica Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscrittA LENIA BARBAFIERA, natA a POGGIBONSI il 12/12/1976, C.F. BRBLN176TS26952G delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In fede, li Poggibonsi 7.11.2016

firma

Lenia Barbafiera

fu autografa

Gemma Suraci

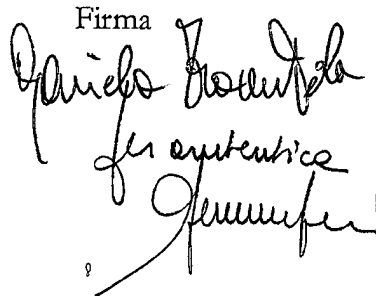
PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Tramutola Daniela, nata a Potenza (PZ) il 27.02.1981, C.F. TRMDNL81B67G942G, delega l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

~~Roma~~
Treviso, lì 08.11.2016

Firma

per autentica
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta DI LEO ANTONIA, nata a
CASTEL S. GIORGIO il 22.04.1959, C.F. DLNNTN59D62E259U

delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In CASTEL S. GIORGIO li 04.11.2016

firma

Antonina Di Leo per autentica 

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Amato Clara, nata a Mercato San Severino il 29.12.1969, C.F.: MTACLR69T69F138X, delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In Mercato San Severino, li 07.11.2016

firma

Clara Amato per autentica Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscrittA VALENTINA FOSARO, natA a
Aeei il 25/10/1986, C.F. FSRUNT86R65A053I

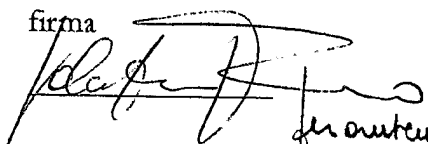
delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In Aeei, li 08/11/2016

firma


per autentica
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscrittA GIULIA ORLANDI, natA a
PALERMO il 09-07-1979 C.F. RLNG617924962734

delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In PALERMO, li 7-11-16

firma

Giulia Orlandi
francobollo
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscrittA MIRIAM MATILDE GUZZOTTI, natA a
ALESSANDRIA il 31/08/1983, C.F. 62244483471A182J

delego l'Avv. Gemma Suraci a rappresentarmi e difendermi nel
presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase
esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio
potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei
dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del
DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni
n. 237.

In Boscimarego, li 7/11/2016

firma

Miriam Matilde Guzzotti

fu autenticata
Gemma Suraci

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritt Q. LUCREZIA LIVIO, nat Q a BARI il 10. 04. 1961, C.F. LVLRZ 61D50 A662N, delego l'Avv. Gemma Suracia rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso innanzi al TAR del Lazio, anche per la fase esecutiva e/o di ottemperanza, conferendole ogni più ampio potere di legge per la tutela dei miei interessi.

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il trattamento stesso ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 237.

In ROMA, li 09. 11. 2016

firma

Lucrezia Livio

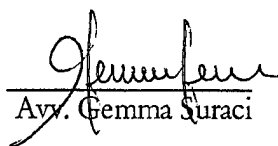
per esenzione
Gemma Suracia

RELATA DI NOTIFICAZIONE
EX ART. 1 L. 21 GENNAIO 1994 N. 53
(Cronologico n 33/34/2016)

Io sottoscritta Avv. Gemma Suraci, con studio in Roma, via degli Scipioni 237, nell'interesse e quale difensore di SUNAS – SINDACATO UNITARIO ASSISTENTI SOCIALI, c.f. 96157020585, ed altri ricorrenti, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1657/2006, notifico copia conforme del suesteso ricorso al TAR a:

1. INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella sede di Via Ciro il Grande 21 00144, Roma ivi inviandone copia conforme all'originale, per il tramite di raccomandata a.r. n. 766899006136, spedita dall'Ufficio Postale di Roma via Taranto mio cronologico n. 33-2016;
2. Davide TOMASELLI, c.f. TMSDVD70E15H501K, residente in Roma, Via Rodolfo Valentino N.15 SC.B3 IN.10, ivi inviandone copia conforme all'originale, per il tramite di raccomandata a.r. n. 766899006091, spedita dall'Ufficio Postale di Roma via Taranto mio cronologico n. 34-2016;

Roma, data del timbro postale.


Avv. Gemma Suraci



Posteitaliane

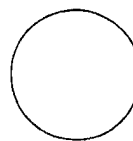
Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76689900613-6
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod 04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed 12/10 - St (4)

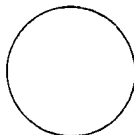
Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AG



76553169628-8

Avv. GEMMA SURACI
Via degli Scipioni, 237 - 00192 ROMA
Tel. 06.3208406 - Fax 06.3235633
gemmasuraci@libero.it

(Nell'interno di SURAS+altri - ricorso al TAR)

Posteitaliane

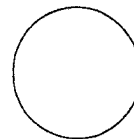
Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N° 76689900609-1
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod 04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed 12/10 - St (4)

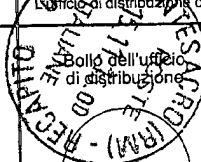
Bollo dell'ufficio
di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AG



76553169627-7

Avv. GEMMA SURACI
Via degli Scipioni, 237 - 00192 ROMA
Tel. 06.3208406 - Fax 06.3235633
gemmasuraci@libero.it

(Nell'interno di SURAS+altri - ricorso al TAR)

N° 33/2016
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROMA V. TARANTO 11/11/16

diretto a INPS - Via Ciriaco De Amico 2100144 Roma - inf. seg. n. 11/11/16

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☒ Delegato dal direttore del (8) di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 27 NOV 2016 (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del data data firma firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N° 34/2016
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di ROMA V. TARANTO 11/11/16

diretto a DAVIDE TOMASELLI - V. Rodolfo Valentino 15 sc. B3 in 10 Roma 00139

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ☒ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 14/11/16 (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del data data firma firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.